SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 23 luglio 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2018.

Modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge n. 30 del 16 marzo 2017 recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile» ed in particolare l'art. 20 che definisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la «Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi» che, nel definire l'articolazione, la composizione i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, rinvia per la nomina dei componenti ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017, concernente la «Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2017, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli articoli 18 e 28, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Vista la nota del Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane in data 15 settembre 2017, prot. 2055-17/P/rf, e successive integrazioni, con le quali è stato trasmesso un elenco di professori di prima fascia i cui *curricula* scientifici rispondono ai profili di competenza dei cinque settori in cui è articolata la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Vista la nota in data 4 aprile 2018, prot. DPC n. 20709 del 9 aprile 2018, con la quale la prof.ssa Gigliola Spadoni si è dimessa da componente e referente del settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del sopra citato componente dimissionario, assicurando il pieno funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e per i motivi di cui in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017

1. Il prof. Giacomo Cao, ordinario di principi di ingegneria chimica - Università di Cagliari, è nominato componente del settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti in sostituzione della prof.ssa Gigliola Spadoni.

2. Il prof. Giuseppe Maschio, già componente del settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti, è nominato referente del settore stesso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1453

18A04922
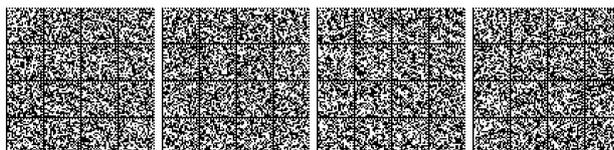
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2018.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto bilaterale di titoli di Stato del 22 giugno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2017, n. 104477, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 51113 del 22 giugno 2018 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 22 giugno 2018 è stata effettuata un'operazione di riacquisto bilaterale di titoli di Stato, a valere sulla liquidità giacente sul «Conto disponibilità», con regolamento il 26 giugno 2018 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 28 dicembre 2017, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 22 giugno 2018 l'operazione di riacquisto bilaterale dei seguenti titoli di Stato:

CCTeu 15.11.2019 cod. IT0005009839 per nominali euro 150.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 100,550;

CCTeu 15.12.2020 cod. IT0005056541 per nominali euro 250.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 99,130;

CCTeu 15.12.2020 cod. IT0005056541 per nominali euro 150.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 99,180;

BTP 0,70% 01.05.2020 cod. IT0005107708 per nominali euro 150.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 99,900.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto bilaterale effettuata il 22 giugno 2018 (regolamento 26 giugno 2018), è la seguente:

		Importo nominale in circolazione
CCTeu 15.11.2013/15.11.2019	(IT0005009839)	12.529.855.000,00
CCTeu 15.06.2014/15.12.2020	(IT0005056541)	14.968.775.000,00
BTP 0,70% 01.05.2015/01.05.2020	(IT0005107708)	16.158.150.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

18A04940

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 maggio 2018.

Modifica del progetto n. 12966, presentato dalla Ju.Cla.S. S.r.l. e dalla Tecnocentro S.r.l. già ammesso al finanziamento del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento dì organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generate dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ìn particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il Coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto ministeriale n. 10 del 5 gennaio 2018, art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il Coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreta n. 605 del 22 marzo 2018, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n, 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai Dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo Investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma
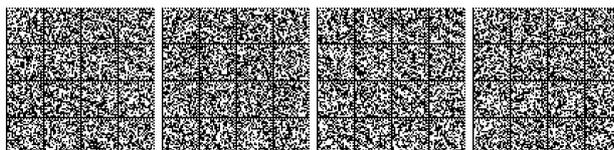
degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n, 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 12966, presentata in data 18 dicembre 2002, dalla JU.CLA.S. S.r.l. e dalla Tecnocentro S.r.l., ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 5 agosto 2010; prot. 4116, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla JU.CLA.S. S.R.L. e alla Tecnocentro S.r.l., per un importo totale pari a € 1.150.000,00, di cui € 503.250,00 in forma di contributo nella spesa ed € 646.750,00 in forma di credito agevolato, per la JU.CLA.S. S.r.l. per un importo totale pari a € 575.000,00, di cui € 238.250,00 in forma di contributo nella spesa ed € 336.750,00 in forma di credito agevolato e per la Tecnocentro S.r.l. per un importo totale pari a € 575.000,00, di cui € 265.000,00 in forma di contributo nella spesa ed € 310.000,00 in forma di credito agevolato;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2014, prot. n. 2321, con il quale è stata disposta la revoca del finanziamento in favore della Tecnocentro S.R.L. a seguito del fallimento, per un importo totale pari a € 575.000,00, di cui € 265.000,00 in forma di contributo nella spesa ed € 310.000,00 in forma di credito agevolato;

Vista la nota in data 9 maggio 2016, prot. n. 8770, con la quale, a seguito della revoca del finanziamento in favore della Tecnocentro S.R.L., l'Ufficio al fine di consentire una decisione in ordine al proseguimento dell'*iter* agevolativo, ha incaricato l'esperto scientifico e l'istituto convenzionato di verificare l'effettiva conclusione del progetto anche in considerazione della predetta revoca;

Vista la nota del 20 marzo 2018, prot. n. 4641, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o Enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Vista la nota ministeriale del 23 marzo 2018, prot. 5033, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 241, con cui è stato invitato il proponente a trasmettere, nel termine perentorio di quindici giorni, specifiche osservazioni eventualmente corredate da documenti;

Preso atto che ad oggi non risultano pervenute osservazioni, come richiesto con nota ministeriale del 23 marzo 2018, prot. 5033;

Considerato che il contratto di finanziamento non è stato stipulato e pertanto non sono state effettuate erogazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della, Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale del 5 agosto 2010, prot. 4116, relativamente al suddetto progetto e per la sola JU.CLA.S. S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative, al progetto n. 12966, presentato dalla JU.CLA.S. SRL e dalla. Tecnocentro S.R.L. ora solo JU.CLA.S. S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale del 5 agosto 2010, prot. 4116, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto per effetto della rendicontazione finale e relativa valutazione dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato e della revoca del requisito dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o enti pubblici di ricerca.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 7 maggio 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 1-2645

ALLEGATO
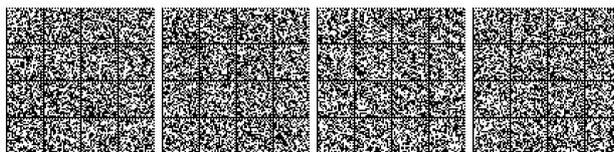
Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 12966

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12966 del 18/12/2002 Comitato del 20/09/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Studio e messa a punto di un processo di stabilizzazione accelerata di vino con tecniche elettrochimiche mediante dispositivi in titanio.

  Inizio: 01/06/2006

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  JU.CLA.S S.R.L.

  Pedemonte (VR)

- Costo Totale ammesso Euro 372.462,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 372.462,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 372.462,00	€ 0,00	€ 372.462,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 372.462,00	€ 0,00	€ 372.462,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %
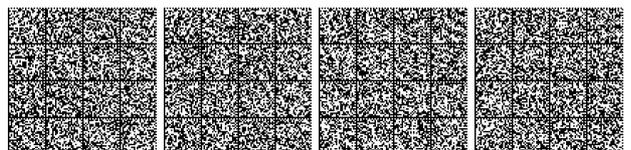
Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 12966

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	111.738,60
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	242.100,30

Sezione D - Condizioni Specifiche

18A04916

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enocontrol S.c. a r.l.», in Alba, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 29 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 138 del 17 giugno 2014 con il quale al laboratorio Enocontrol S.c. a r.l., ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2/C, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 giugno 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 aprile 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Enocontrol S.c. a r.l., ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2/C, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° maggio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Enocontrol S.c. a r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 giugno 2018

Il dirigente: POLIZZI
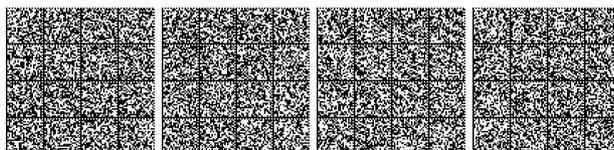
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV - RESOLUTION OENO 52/2000
Estratto secco totale (Massa volumica a 20°C, Densità relativa a °C20)	OIV MA-AS2-01A R2012 p.to 5 + OIV-MA-AS312-01A R2016 p.to 4.B
Alcol metilico	OIV-MA-BS-14:R2009
Massa volumica a 20°C, Densità relativa a °C20	OIV-MA-BS-06:R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01:R2015 Par.5.3
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02:R2015
acido sorbico	OIV-MA-AS313-20:R2006
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A:R2009
Alcol metilico (25 - 400 mg/L)	OIV-MA-AS312-03A:R2015
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B:R2009
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A:R2012
Ceneri	OIV-MA-AS2-04:R2009
Cloruri (come cloruro di sodio)	OIV-MA-AS321-02:R2009 Par.6
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B:R2012 + OIV-MA-AS311-03:R2016
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B:R2012 + OIV-MA-AS311-02:R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B:R2012
Massa volumica a 20°C, Densità relativa a °C20	OIV-MA-AS2-01A:R2012 Par. 5
pH	OIV-MA-AS313-15:R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12:R2006
Rame	OIV-MA-AS322-06:R2009
Rame, Zinco, Ferro	OIV-MA-AS322-13:R2013
Solfati (come potassio solfato)	OIV-MA-AS321-05A:R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02:R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A:R2016 Par 4.B.
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV-MA-AS312-01A:R2016 Par 4.B.+ OIV-MA-AS311-02:R2009
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV-MA-AS312-01A:R2016 Par 4.B.+ OIV-MA-AS311-03:R2016
Zinco	OIV-MA-AS322-08:R2009
Zuccheri (Glucosio+fruttosio)	OIV-MA-AS311-02:R2009
Zuccheri (glucosio, fruttosio, saccarosio)	OIV-MA-AS311-03:R2016

18A04892
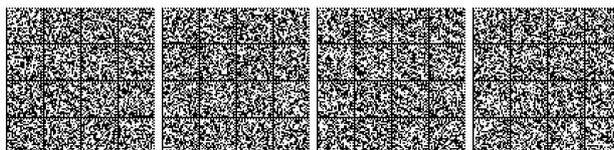
DECRETO 19 giugno 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Visto il decreto ministeriale del 1 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 172 del 26 luglio 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese», rinnovato da ultimo con decreto del 6 ottobre 2014;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli
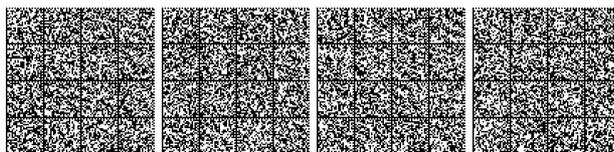
li e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ente nazionale risi con nota del 31 ottobre 2017 (prot. Mipaaf n. 79086), autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 1 luglio 2011 e confermato da ultimo con decreto del 6 ottobre 2014 al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese con sede legale in Isola della Scala (VR), via Vittorio Emanuele n. 4, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 1 luglio 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04890

DECRETO 22 giugno 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Prosecco».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare
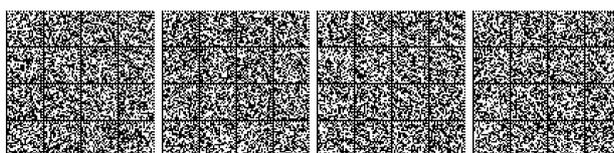
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2012 n. 6758, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 94 del 21 aprile 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione «Prosecco»;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2015, n. 40032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 143 del 23 giugno 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Prosecco»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Prosecco». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo designato del controllo Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. S13/2018/6969 del 12 aprile 2018, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Prosecco»;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Prosecco».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 marzo 2012 n. 6758, successivamente confermato, al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, con sede legale in Treviso, piazza Filodrammatici n. 3, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la denominazione «Prosecco».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 22 marzo 2012 n. 6758, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 22 giugno 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04924
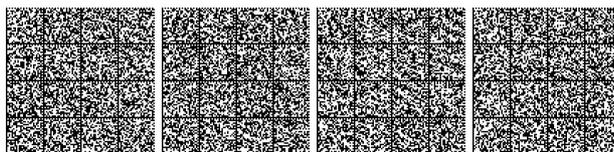
PROVVEDIMENTO 3 luglio 2018.

Iscrizione della indicazione geografica protetta «Pitina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonché nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, prot. n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante della presente direttiva;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato il regolamento (UE) n. 930/2018 della Commissione del 19 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (Serie L 165 del 2 luglio 2018) con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'Indicazione geografica protetta «Pitina», riferita alla categoria «Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)»;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pitina», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pitina», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 930/2018 del 19 giugno 2018.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pitina», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 luglio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04891

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 29 maggio 2018.

Delega al dott. Pasquale Loria, quale Capo dell'Unità tecnica amministrativa, per il trasferimento degli immobili ancora intestati al Dipartimento della protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della Protezione Civile»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 ed, in particolare, l'art. 2 che, nel dettare disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile, ha previsto l'istituzione di una «Unità stralcio» e di una «Unità operativa», fino al 31 gennaio 2011 per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania;

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e ss.mm.ii. che ha previsto l'istituzione di un'apposita Unità tecnica-amministrativa preposta alla gestione, tra le altre cose, delle attività concernenti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità stralcio ed operativa di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012 e del 28 giugno 2013 con i quali è stata disposta la proroga dell'Unità tecnica-amministrativa, rispettivamente, fino al 30 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013;

Visti l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014 n. 6 e l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 e l'art. 14, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che hanno disposto la proroga, senza soluzione di continuità, dell'Unità tecnica-amministrativa, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2015, fino al 31 dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, incardinando altresì, la medesima Unità, in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, comma 1120 lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha ulteriormente prorogato l'attività dell'Unità tecnica-amministrativa fino al 31 dicembre 2018;
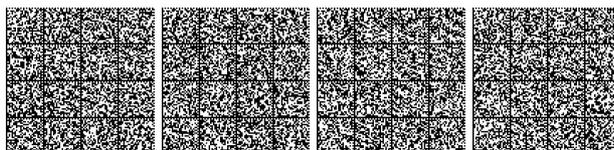
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2014, afferente alla disciplina funzionale ed operativa dell'Unità tecnica amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016, al n. 2511, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2017 - visto e annotato al n. 2051 il 10 agosto 2017 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato dalla Corte dei conti al n. 1724 l'11 agosto 2017 - con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita allo stesso la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii. recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante: «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, con il quale si è provveduto a disciplinare le attribuzioni ed il funzionamento dell'Unità tecnica amministrativa e, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 2, secondo i quali all'Unità è preposto il Capo dell'Unità, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, con cui sono state ribadite le attribuzioni dell'Unità tecnica amministrativa, tra le quali, la definizione delle procedure di esproprio delle aree di sedime occupate per la realizzazione di opere infrastrutturali, connesse al ciclo di gestione dei rifiuti, realizzate nel periodo di vigenza dello stato di emergenza e l'intestazione dei relativi cespiti a favore degli enti e delle amministrazioni territoriali competenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, e ss.mm.ii., con il quale è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il subentro del dott. Nicola Dell'Acqua al prefetto Gianfelice Bellesini nelle funzioni di Capo dell'Unità tecnica amministrativa, con il compito di provvedere alle procedure di esproprio ed all'intestazione dei relativi cespiti a favore degli enti e delle amministrazioni territoriali tramite decreto coattivo di trasferimento di proprietà emesso dall'Unità tecnica amministrativa ed in esenzione da ogni tassa ed imposta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, n. 372, e ss.mm.ii., con il quale il dott. Pasquale Loria è stato nominato Capo dell'Unità tecnica amministrativa *pro-tempore* subentrando al dott. Nicola Dell'Acqua;

Considerato che numerose procedure di esproprio sono state avviate in precedenza, durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza, nonché successivamente nella fase di gestione straordinaria e, comunque, fino al 31 dicembre 2013 e che i relativi cespiti sono già stati acquisiti mediante gli strumenti normativi degli atti di cessione volontaria, dei decreti di esproprio e dei decreti emessi, nel corso degli anni, ai sensi dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. ovvero, mediante transazioni stragiudiziali;

Ravvisata la necessità di dare concreta attuazione al trasferimento della proprietà ed alle conseguenti volture catastali degli immobili che risultano ancora intestati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a favore degli enti e delle amministrazioni territoriali competenti, ivi comprese tutte le incombenze, anche tributarie, connesse ai medesimi;

Ritenuto che il dott. Pasquale Loria, Capo dell'Unità tecnica amministrativa, provveda al compimento ed al perfezionamento di tutti gli atti dispositivi di trasferimento e voltura della proprietà degli immobili che risultano ancora intestati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché all'espletamento di ogni altro atto e adempimento ad essi accessorio, comprese tutte le incombenze, anche tributarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al dott. Pasquale Loria, Capo dell'Unità tecnica amministrativa, è delegato il compimento ed il perfezionamento di tutti gli atti dispositivi di trasferimento e voltura della proprietà, ed ogni altro atto e adempimento ad essi accessorio, ivi comprese tutte le incombenze, anche tributarie, relative agli immobili ancora intestati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisiti in precedenza durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza, nonché, successivamente, nella fase di gestione straordinaria e comunque fino al 31 dicembre 2013 dalle strutture commissariali e straordinarie a conclusione delle procedure espropriative afferenti alle aree di sedime occupate per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse al ciclo di gestione dei rifiuti in Campania.
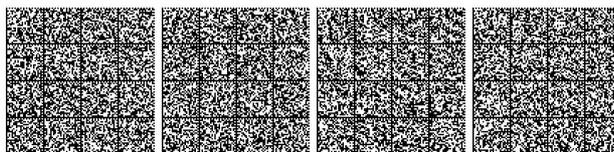
2. Il dott. Pasquale Loria, Capo dell'Unità tecnica amministrativa, provvede agli adempimenti di cui al comma 1, mediante gli strumenti normativi degli atti di cessione volontaria, dei decreti di esproprio, dei decreti emessi nel corso degli anni, anche ai sensi dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii, ovvero mediante transazioni stragiudiziali.

3. Ai fini del monitoraggio delle attività da svolgersi ed in corso di svolgimento, il dott. Pasquale Loria, Capo dell'Unità tecnica amministrativa, trasmette, entro il 31 luglio 2018 e, successivamente con cadenza trimestrale, l'elenco degli immobili intestati al Dipartimento della protezione civile evidenziando, per ciascuno di essi, se sono stati effettuati gli atti di trasferimento della proprietà e le relative volture catastali e se vi siano ulteriori incombenze da porre in essere. Nel medesimo elenco dovranno essere indicati, per gli immobili non ancora trasferiti, lo stato delle relative procedure ed ogni adempimento ad esse connesso e necessario per il perfezionamento dell'*iter* di trasferimento della proprietà.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 1413

18A04921

ORDINANZA 12 luglio 2018.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77- Annualità 2016. (Ordinanza n. 532).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 ed i connessi allegati 1, 2 e 2-*bis* recanti l'elenco dei Comuni colpiti;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernente le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, con il quale vengono istituiti incentivi fiscali per favorire gli interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili privati;

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 5 gennaio 2017, n. 4, ove, per l'anno 2016, una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;

Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presen-

tano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
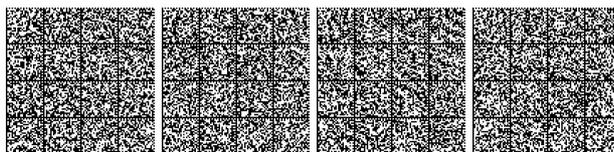
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

Viste le Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* dell'Ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 che istituisce la Commissione tecnica concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico» di cui all'art. 2, comma l, lettera *d)* dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2016 ai sensi del predetto art. 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12 luglio 2018;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2016.

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio e la condivisione di cui al punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, citata in premessa, i dati prodotti nell'ambito della presente ordinanza e di quelle relative alle ordinanze precedenti, anche con riferimento al quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori, sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011. La Commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e il Tavolo tecnico di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014 definiscono le modalità per far confluire i suddetti dati nei sistemi informativi territoriali e per renderli disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

Art. 2.

1. L'importo disponibile per l'anno 2016 pari a euro 43,56 milioni, al netto della quota dell'1% pari ad euro 0,44 milioni, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 5 gennaio 2017, n. 4, è destinata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:

a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto Sag non inferiore a 0,125g.

3. I contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

5. Nel caso delle attività produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di Stato». A tal fine la domanda di contributo di cui all'Allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.

6. Le Regioni possono attivare per l'annualità 2016, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40%del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera *b)*.

7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di

specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei Comuni previste dalla presente ordinanza.

8. I contributi di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono utilizzati per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di propria competenza territoriale. I criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004.

2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, sentiti i Comuni o le province interessate o le ANCI Regionali. I comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap. 2368, art. 6.

5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i programmi di attività di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione.

6. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, è effettuato dal Tavolo tecnico, di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma e da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e da 3 rappresentanti dell'ANCI. A detti componenti, altresì, non spetta alcun compenso per il rimborso spese di missione, né il gettone di presenza o altro emolumento.

Art. 4.

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

3. Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Art. 5.

1. Il finanziamento previsto nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.

3. Le Regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione
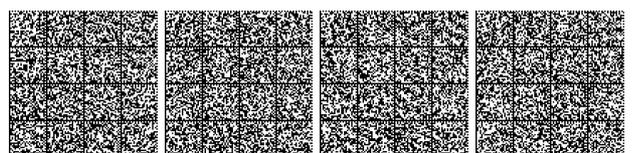
speciale (ZPS) e aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive Linee guida integrative costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione tecnica stessa.

7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive Linee guida integrative, dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011. La Commissione tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e può fruire del supporto del C.N. R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della protezione civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla Commissione tecnica.

2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i Comuni e trecento giorni per i Comuni che fanno parte di un'unione o associazione di Comuni.

3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.

5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all'art. 18, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'art. 18, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive Linee guida integrative, nonché le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

Art. 7.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2, qualora siano stati effettuatisu almeno il 30% dei Comuni della Regione, come individuati dall'art. 2 comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e siano stati certificati, o siano in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'art. 6.

3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.

4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:

a. realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico;

b. completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;
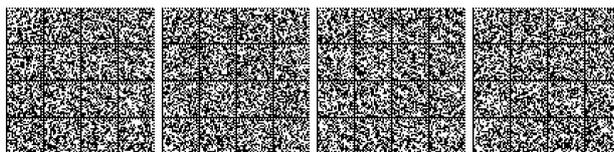
c. realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;

d. realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati;

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	11.250,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	14.250,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	17.250,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	20.250,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	24.750,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	27.750,00 €
100.000 < ab.	32.250,00 €
Tabella 1	

Art. 8.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente Regione.

Art. 9.

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

a. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamentosecondo i parametri indicati al comma 1, lettera *a)* dell'art. 8 ealla rimodulazione del programma, comunicandolo al Dipartimento.

6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

7. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'art. 11, comma 1, della presente ordinanza.

Art. 10.

1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.
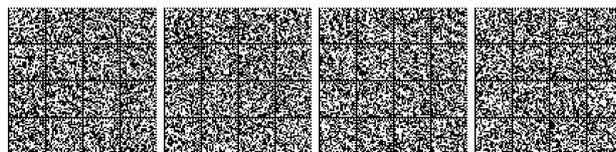
2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;

0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;

[(380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Art. 11.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

Art. 12.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere *a)* e *b)* deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Art. 13.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Art. 14.

1. La ripartizione fra le Regioni dei contributi di cui all'art. 12 si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i Comuni interessati.

3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio.
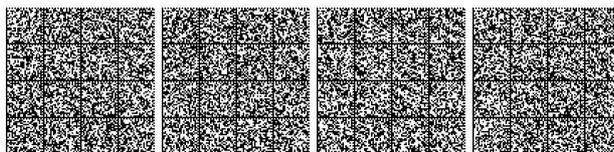
6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da un professionista abilitato ed iscritto all'albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. È data facoltà alle Regioni di accordare proroghe non superiori ai novanta giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo.

9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

11. Le Regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualità precedenti integrate con le richieste di finanziamento presentate a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo.

12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di finanziamento relative agli immobili privati, le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale è stata formulata la graduatoria relativa all'annualità in corso.

Art. 15.

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate sono utilizzate, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 1, dell'art. 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva, per le medesime lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 1, dell'art. 2 per cui sono stati concessi i contributi.

2. Per gli interventi su edifici pubblici e privati, di cui all'art. 2, comma 1 lettere *b)* e *c)*, oggetto di assegnazione dei contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per le annualità dal 2012 al 2015, gli oneri finanziari inerenti i lavori già avviati, ma non ancora completati a causa della sopraggiunta inagibilità o inutilizzabilità degli stessi dovuta al danneggiamento conseguente agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, permangono a carico del suddetto fondo. Gli edifici di cui al precedente periodo possono, altresì, usufruire, per i danni occorsi in conseguenza dell'evento sismico citato, del contributo statale previsto nell'ambito del processo di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 16.

1. Per l'annualità 2016 si provvede utilizzando le risorse - pari a 43,56 milioni di euro, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, integrati con le risorse di cui al successivo comma 2, per un totale di euro 73.538.815,61 con la seguente ripartizione:

a) art. 2, comma 1, lettera *a)*: euro 8.000.000,00;

b) art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*: euro 62.938.815,61;

c) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza e al fine di garantire la chiusura delle attività finanziate con le ordinanze attuative dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: euro 2.600.000,00 anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

2. Le risorse non ancora impegnate di cui agli articoli 16, comma 1, lettera *c)* inerenti le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)* delle ordinanze 3907 e 4007 per complessivi euro 1.078.815,61 e delle ordinanze 52, 171, 293 e 344, per complessivi euro 28.900.000,00, sono utilizzate ai fini dell'art. 2, comma 1 di cui alla presente ordinanza.
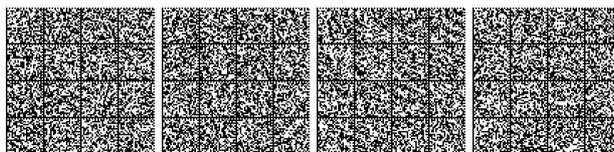
Art. 17.

1. Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

4. Le Regioni inviano alla Commissione tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.

Art. 18.

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1, dell'art. 5 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 5 determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.

4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010 e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

5. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

a. l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

b. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto *a)* e gli eventuali elementi critici;

c. l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

6. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

1. Al fine di avviare l'attività per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive Linee guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18, le risorse stanziate per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* vengono anche utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all'art. 6.

2. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riportata in tabella 1 in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziate all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, sono concessi anche senza cofinanziamento.

4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.
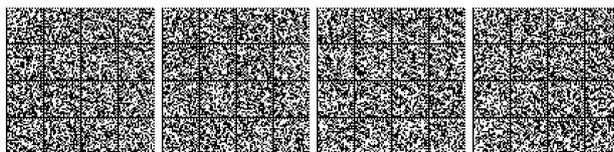
Art. 20.

1. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all'art. 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, sono concessi anche senza cofinanziamento.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	3.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	3.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	3.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	3.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	5.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	5.000,00 €
100.000 < ab.	7.000,00 €

Tabella 2

Art. 21.

1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'art. 5 può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza dovrà essere unitaria e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)* destinate alla microzonazione.

2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 può essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	12.750,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	16.150,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	19.550,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	22.950,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	28.050,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	31.450,00 €
100.000 < ab.	36.550,00 €

Tabella 3

3. Nelle Regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, l'assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.

Art. 22.

1. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facoltà di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.

2. Per la sperimentazione del programma le Regioni e le Province autonome individuano uno o più unioni di comuni e/o comuni non soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal comma 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le Regioni e le Province autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano tre edifici strategici, che assicurino le funzionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, in particolare per:

a. il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento demandato, in caso di emergenza, all'autorità di competenza territoriale;

b. il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima assistenza sanitaria;

c. l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con le autorità locali, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del programma di cui al comma 1, il Tavolo tecnico, di cui all'art. 3, comma 6, supporterà le Regioni e le Province autonome.
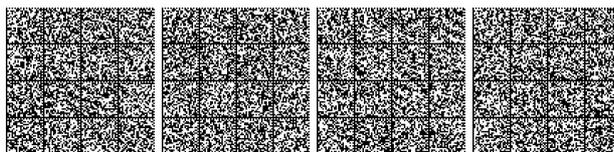
4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il cofinanziamento previsto dall'art. 5, secondo gli importi di cui alla tabella 4.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito della risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	15.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	19.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	23.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	27.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	33.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	37.000,00 €
100.000 < ab.	43.000,00 €
Tabella 4	

Art. 23.

1. Le Regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attività di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 5.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente ordinanza, le Regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe secondo i criteri riportati nell'allegato 9 prima dell'utilizzazione dei fondi previsti dalla presente ordinanza, indicano per ciascuno dei comuni di cui al comma 1, la classe che verrà attribuita a conclusione delle attività e trasmettono gli elenchi al Dipartimento della protezione civile. I criteri di attribuzione delle classi sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 24.

1. Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 25.

1. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una Regione, siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l'emergenza certificati nelle modalità di cui all'art. 6, sul restante 10% dei comuni la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 5, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 5 comma 2 e all'art. 21 comma 1.

2. Al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni, di cui all'allegato 7, di competenza di una Regione, siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l'emergenza certificati nelle modalità di cui all'art. 6, sui comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 5 in misura doppia, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 5 comma 2 e all'art. 21 comma 1.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	15.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	19.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	23.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	27.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	33.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	37.000,00 €
100.000 < ab.	43.000,00 €
Tabella 5	

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

ALLEGATO *1*
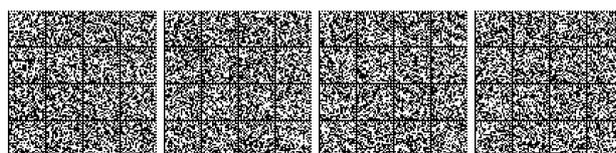
Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.

2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.

3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).

4. I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto.

5. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.

6. Per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.

7. Sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli
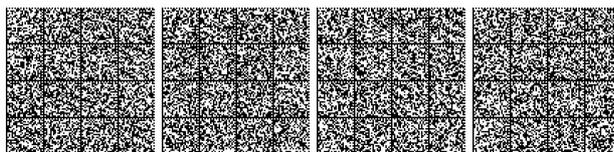
interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. È opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.

8. Ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (DM 14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790; il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sarà opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni,le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).

9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.

10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).

11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.

ALLEGATO *2*
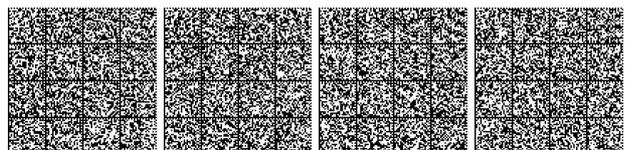
Ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima ag, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.

2. Si determina per ciascun Comune la pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno "ag" per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di ag fra i centri e nuclei ISTAT del comune.

3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:

   a. si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (pc), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima è effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati.

   b. Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.

c. I due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, con pesi pari a 0,769 per Pc e 0.231 per Pcp, ottenendo l'indice finale.

d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entità del contributo complessivo disponibile.

ALLEGATO *3*

Criteri di priorità per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

Tab. 1: Punteggi base relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore “F” proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l’edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all’articolo 12, moltiplicato per il valore dell’accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

   F = K ag Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100

3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%.

4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.

5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell’emergenza sottoposto all’analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall’articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.

ALLEGATO *4*

Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 14, comma 5

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.C.D.P.C. n. XXXX del YYYY

Fondo per la prevenzione del rischio sismico

Schema di richiesta di incentivo
per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati (articolo 2, comma 1, lettera c)

data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Al Sindaco del Comune di : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|

classificato sismico dal[1] |_|_| |_|_| |_|_|_|_| declassificato dal |_|_|_|_| al |_|_|_|_|

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a

(nome) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (cognome) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, il |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, residente a

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, CF: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di[2]:

o	proprietario di edificio singolo

[1] La data di prima classificazione sismica del Comune si desume dalla colonna 5 dell'allegato 7, il periodo di eventuale declassificazione dalla colonna 6 dell'allegato 7.
[2] Barrare una sola delle tre possibilità annerendo il corrispondente cerchietto

o	amministratore di edificio condominiale formalmente costituito [3] *(indicare codice fiscale del condominio)*
o	rappresentante della comunione designato all'unanimità [4]

PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE : IN QUALITÀ DI

(es. amministratore delegato, presidente consiglio amm. , ….) ____

(*eventuale*) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ______________________ IN DATA _________

A ROGITO DEL NOTAIO ___________________________ n. rep.___________ del __________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE:

(RAGIONE SOCIALE)____,

CON SEDE LEGALE IN ______________________ VIA ____________________________

CODICE FISCALE________________________

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dall'articolo 12 dell'ordinanza per interventi strutturali di[5]:

o	rafforzamento locale
o	miglioramento sismico

o	demolizione e ricostruzione

Relativi all'edificio ubicato in codesto Comune in

frazione/località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

---

[3] vedi All. 6 punto 2 sub a) all'ordinanza: nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio

[4] vedi All. 6 punto 2 sub b) all'ordinanza : Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14. Copia conforme della scrittura privata va allegata alla richiesta di incentivo.

[5] Barrare una sola delle tre caselle annerendo il corrispondente cerchietto

via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, censito

Al catasto[6]	o	Fabbricati	o	terreni

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

DICHIARA che:

1) l'edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del seguente quadro, ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella terza colonna[7] ed ha una una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta colonna:

Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici lorde

USO	Numero unità immobiliari	Numero occupanti ([8])	Superfici lorde (mq)
Abitativo	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|
Eserc. arte o professione	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|

[6] Scegliere uno solo dei catasti ed identificare foglio e particelle in coerenza con esso
[7] Il numero di occupanti, diviso per l'incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria
[8] numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3 punto 3)

Produttivo[9]	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|

2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione[10]:

Tipologia Costruttiva

o	calcestruzzo armato	o	muratura o mista	o	acciaio

Anno di realizzazione[11] |_|_|_|_|

Epoca di realizzazione[12]

o Prima del 1919	o Tra il 1920 ed il 1945	o Tra il 1946 ed il 1961	o Tra il 1962 ed il 1971	o Tra il 1972 ed il 1981	o Tra il 1982 ed il 1984	o Dopo il 1984

3) la superficie lorda coperta complessiva[13] di edificio soggetta ad interventi è di: |_|_|_|_|_|_|_| mq
4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI),

---

[9] **Per Costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.**

[10] Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto

[11] **Nel caso di edificio interessato da ampliamento non provvisto di giunto tecnico l'epoca di realizzazione è quella della porzione di fabbricato (ampliamento o porzione originaria) con maggiore superficie lorda; l'importo del contributo è determinato con riferimento alla superficie lorda dell'intero edificio, nei modi e nei limiti definiti dall'Ordinanza.**

[12] Da compilare solo se non è stata compilata l'anno di realizzazione

[13] Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.
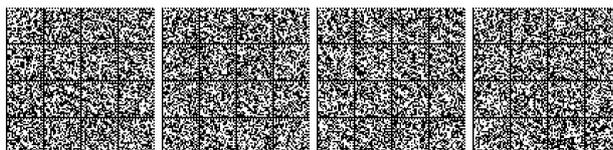
6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380[14];
7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
8) L'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:

o	Era classificato sismico		o	Non era classificato sismico[15]

9) L'edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile del comune[16]

o	Si: data piano|_|_| |_|_| |_|_|_|_|		o	No o il piano non individua le vie di fuga

10) L'edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche

o	Si: data e protocollo [17] |_|_| |_|_| |_|_|_|_|/ |_|_|_|_|		o	No

11) Limitatamente alle attività produttive o artigianali, di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato";

---

[14] Art.51 (*Finanziamenti pubblici e sanatoria):* La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

[15] Il punto 4 dell'Allegato 3 prevede che se l'edificio è stato progettato o costruito quando il comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20% . La sussistenza del requisito si evince confrontando l'epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell'allegato 7.

[16] Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se l'edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.

[17] Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un contesto emergenziale), non ricadente nelle clausole di esclusione di cui agli articoli 2 , 11,13, occorre riportare gli estremi dell'atto ed allegare la copia cartacea dello stesso.

12) (barrare le parti che non interessano e, se del caso, completare):

o	che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono ancora iniziati alla data di presentazione della presente domanda;
o	che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono stati già eseguiti o erano in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza[18] e sono:

o	conclusi in data: |_|_| |_|_| |_|_|_|_|		o	ancora in corso alla data di presentazione della presente domanda

13) Relativamente alla tipologia di "rafforzamento locale", che sono rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste dall'Ordinanza, con particolare riferimento agli artt. 9 e 11 e al relativo Allegato 5.

Firma del richiedente

____

Per quanto sopra dichiarato l'importo massimo dell'incentivo è di [19]

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| €	|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| €	|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| €

[18] Ossia, alla data **di pubblicazione della** presente Ordinanza. L'inizio dei lavori può essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori.

[19] L'importo si ottiene come il minore fra due prodotti: 1) il prodotto della superficie coperta lorda dell'edificio per il contributo a metro quadrato di: 100 €/m^2 nel caso di rafforzamento locale, 150 €/m^2 nel caso di miglioramento sismico, 200 €/m^2 nel caso di demolizione e ricostruzione; 2)la somma dei prodotti delle unità immobiliari su cui si interviene per il contributo massimo per unità immobiliare. Quest'ultimo, per le u.i ad uso abitativo è pari a 20.000€ per quelle soggette a rafforzamento locale, 30.000€ per quelle soggette a miglioramento e 40.000€ , per quelle soggette a demolizione e ricostruzione; il contributo si dimezza per le u.i. destinate ad esercizio di arte o professione o ad uso produttivo.

Per quanto sopra dichiarato il punteggio è di [20]

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|

Il sottoscritto/a ________________________________,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza.

- allega:
  - a) copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  - b) …..
  - c) …..

Firma del richiedente

____

Data, Timbro e Firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune

____

[20] Il punteggio viene calcolato con i criteri riportati nell'allegato 3 all'ordinanza.

ALLEGATO 5
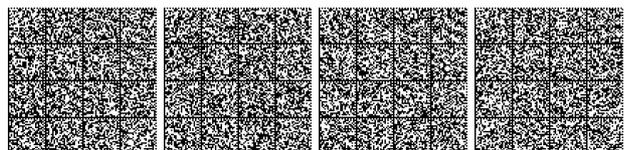
Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, comma 2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra[21],
- assenza di pareti portanti in falso,
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

---

[21] Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad ½ dell'altezza totale di piano.
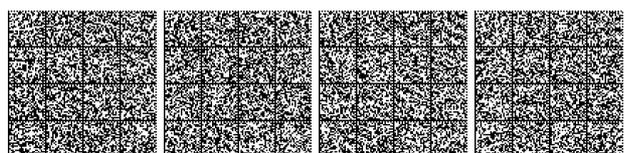
- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100
- buone condizioni di conservazione.

c) Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

d) solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

ALLEGATO 6
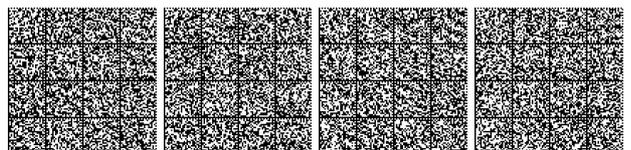
Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.
2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.
    a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
    b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.
    c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.
3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.
4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In alternativa, le
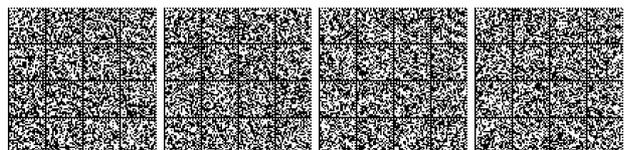
Regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo dei contributi e li autorizzano all'erogazione ai beneficiari di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.

5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.
7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.
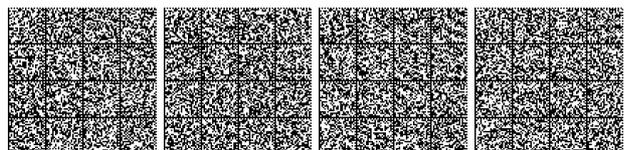
ALLEGATO *7*

Elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125g e periodi di classificazione

(pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati)

ALLEGATO *8*

Elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica

(pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati)

ALLEGATO 9
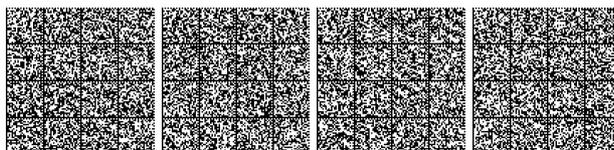
Monitoraggio stato di attuazione

Ad ogni comune viene attribuita una "classe" in funzione del livello conoscitivo, valutativo e del livello attuativo di alcune attività di mitigazione del rischio sismico, quali la microzonazione sismica, l'analisi della condizione limite per l'emergenza e la valutazione e la programmazione degli interventi. A valle delle fasi riguardanti gli studi di MS di L2/L3 e la valutazione della CLE, ai fini dell'attribuzione della classe, ciascun comune deve effettuare la loro adozione almeno nella pianificazione di emergenza e, se del caso, un aggiornamento della stessa.

Le classi sono 5 (da A ad E), dove E è la classe più bassa e indica "assenza degli studi di microzonazione sismica". La classe D indica la presenza di studi di MS (articolata in D.1 – livello 1 - e D.2 – livelli 2 e 3 - per differenziare il livello di approfondimento degli studi). La classe C indica la presenza di analisi della CLE. Le singole classi includono i livelli conoscitivi inferiori (per esempio la classe B implica la presenza dei livelli conoscitivi propri di C e D).

La classe B include il livello valutativo. Nel momento in cui è stata effettuata l'analisi della CLE, è possibile valutare la condizione di operatività strutturale del sistema di gestione dell'emergenza, con riferimento ai soli elementi analizzati nell'analisi della CLE stessa. Infine la classe A indica se sono in corso programmi e interventi finalizzati al miglioramento dell'operatività (per esempio interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici strategici).

Nella Tabella 1 viene riportata la casistica delle classi applicabili. Nella Figura 1 viene riportato il flusso procedurale di assegnazione della classe.

Tabella 1 – Classi dello stato di attuazione

Classe	Livello conoscitivo	Livello valutativo	Livello attuativo	Pianificazione di emergenza
E	Assenza degli studi di microzonazione sismica			
D.1	Studi di Microzonazione sismica L1			Aggiornamento
D.2	Studi di Microzonazione sismica L2/L3			Aggiornamento

C	Analisi della CLE			
B		Valutazione CLE		Aggiornamento
A			Programmi di intervento	
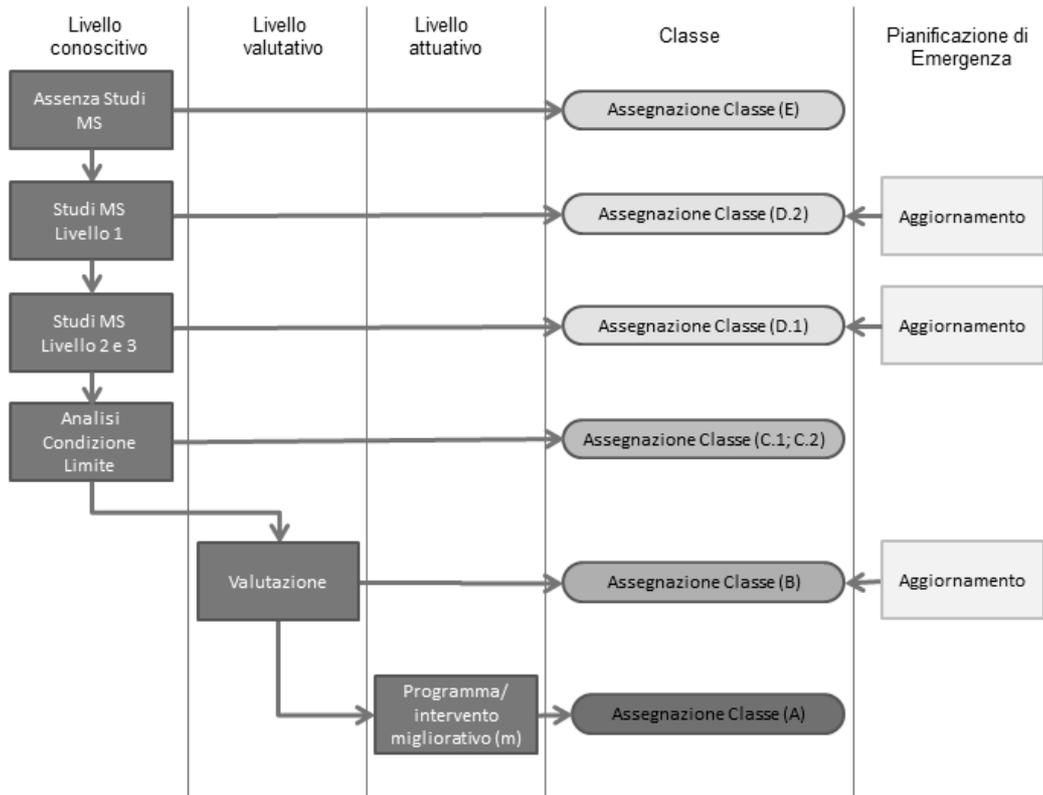
Figura 1 – Sintesi della procedura di assegnazione delle Classi stato di attuazione

18A04939
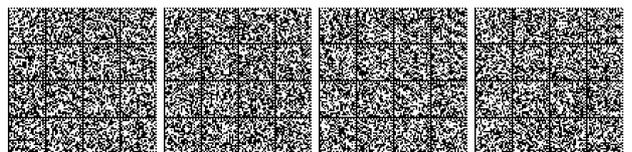
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Riliscal», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 613/2018 del 27 giugno 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: RILISCAL (041524)

Confezioni:

041524012 - «600 mg + 1000 UI compresse orodispersibili» 60 compresse in flacone HDPE

041524024 - «600 mg + 1000 UI compresse orodispersibili» 30 compresse in flacone HDPE

Titolare A.I.C.: Effik Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Lavoratori, 54 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), Italia - Codice fiscale/partita IVA 03151350968

Procedura Decentrata

Codice Procedura Europea: IT/H/0288/001/R/001

Codice pratica: FVRMR/2017/2

con scadenza il 22 ottobre 2017 è rinnovata con validità illimitata, con conseguente modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04899

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Vebiked», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 616/2018 del 27 giugno 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: VEBIKED

Confezioni:

A.I.C. n. 041985019 - «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino da 500 UI in 10 ml

A.I.C. n. 041985021 - «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino da 2500 UI in 50 ml + set infusionale

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Castelvecchio Pascoli - 55051 Barga (Lucca), Italia - Codice fiscale/partita IVA 01779530466

Procedura Nazionale

Codice Pratica FVRN/2017/80

con scadenza il 23 marzo 2018 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04900

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «KEDHBs», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 617/2018 del 27 giugno 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del:

medicinale: KEDHBs;

confezioni e numeri di A.I.C.:

«180 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 ml - A.I.C. n. 042002016;

«540 UI/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 3 ml - A.I.C. n. 042002028;

«1000 UI/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 3 ml - A.I.C. n. 042002030;

titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Località Ai Conti - Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca - Italia - codice fiscale/partita I.V.A. n. 01779530466;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2017/78,

con scadenza il 23 marzo 2018 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
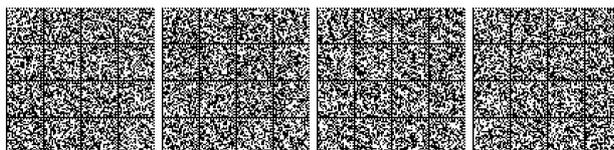
Le modifiche devono essere apportate per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04901

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Zoloft» e «Tatig»

Estratto determina AAM/PPA n. 615/2018 del 27 giugno 2018

Sono autorizzate le seguenti variazioni di tipo II Worksharing:

NL/H/xxxx/WS/230 (NL/H/1732/WS/045 - NL/H/1736/WS/045) - VC2/2017/13: C.I.4

aggiornamento degli stampati, a seguito della revisione del database di sicurezza del titolare AIC, per aggiunta di una reazione avversa al farmaco (ADR) identificata dopo la commercializzazione (frequenza non nota): «Trisma» al paragrafo 4.8 del riassunto della caratteristiche del prodotto e «Blocco della mandibola» al corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

NL/H/xxxx/WS/250 (NL/H/1732/WS/046 - NL/H/1736/WS/046) - VC2/2017/357: C.I.4

aggiornamento paragrafo 5.1 del riassunto della caratteristiche del prodotto per includere le informazioni provenienti dallo studio A0501104 (effetti sulla ripolarizzazione cardiaca in volontari sani).

NL/H/xxxx/WS/251 (NL/H/1732/WS/047 - NL/H/1736/WS/047) - VC2/2017/429: C.I.4

aggiornamento paragrafo 4.8 del riassunto della caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo in base ai nuovi dati aggregati provenienti da studi clinici (frequenze *adr)*;

aggiornamento paragrafo 4.8 del riassunto della caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo: aggiunta ADR «Rabdomiolisi»;

aggiornamento paragrafo 4.4 e 4.5 del riassunto della caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per includere anfetamine nella lista di farmaci serotonergici;

aggiornamento del termine «cancro» in «neoplasia»

relativamente ai medicinali di seguito riportati

Medicinale: ZOLOFT (027753)

dosaggio/forma farmaceutica:

«25 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni);

«50 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni);

«100 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni);

«20 mg/ml concentrato per soluzione orale» (tutte le confezioni).

Medicinale: TATIG (027754)

dosaggio/forma farmaceutica:

«50 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni);

«100 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni);

«20 mg/ml concentrato per soluzione orale» (tutte le confezioni).

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 Latina (LT), Italia, codice fiscale 06954380157.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativoe l'etichettatura corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04902

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Redary»

Con la determina n. aRM - 93/2018 - 4375 del 12 giugno 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Alfasigma S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: REDARY.

confezione: A.I.C. n. 036205019.

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

medicinale: REDARY.

confezione: A.I.C. n. 036205021.

descrizione: «100 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 60 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A04903
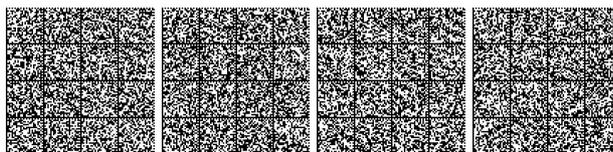
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enciela»

Con la determina n. aRM - 94/2018 - 3130 del 19 giugno 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Gedeon Richter Plc, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ENCIELA.

confezione: A.I.C. n. 042423018.

descrizione: «60 microgrammi/24 ore + 13 microgrammi/24 ore cerotto transdermico» 3 cerotti in bustina singola;

medicinale: ENCIELA.

confezione: A.I.C. n. 042423020.

descrizione: «60 microgrammi/24 ore + 13 microgrammi/24 ore cerotto transdermico» 9 cerotti in bustina singola;

medicinale: ENCIELA.

confezione: A.I.C. n. 042423032.

descrizione: «60 microgrammi/24 ore + 13 microgrammi/24 ore cerotto transdermico» 18 cerotti in bustina singola.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A04904

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano rilasciati con procedura di importazione parallela (AIP).

Con determina aRM - 96/2018 - 3912 del 19 giugno 2018 è stata revocata, su rinuncia della Pricetag S.p.A., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: BISOPROMERCK;

confezione A.I.C. n. 045653019;

descrizione: 28 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

Paese di provenienza: Polonia;

medicinale: PRESTANCE;

confezione A.I.C. n. 045697012;

descrizione: «10 mg/10 mg compresse» 1 contenitore pp da 30 compresse;

Paese di provenienza: Repubblica Ceca;

medicinale: PRESTANCE;

confezione A.I.C. n. 045697024;

descrizione: «5 mg/5 mg compresse» 1 contenitore pp da 30 compresse;

Paese di provenienza: Repubblica Ceca;

medicinale: TRANKIMAZIN;

confezione A.I.C. n. 045759014;

descrizione: «0,50 mg compresse» 20 compresse;

Paese di provenienza: Spagna;

medicinale: TRANKIMAZIN;

confezione A.I.C. n. 045759026;

descrizione: «0,25 mg compresse» 20 compresse;

Paese di provenienza: Spagna;

medicinale: TRANKIMAZIN;

confezione A.I.C. n. 045759038;

descrizione: «1 mg compresse» 20 compresse;

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A04912

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Armonil»

Con la determina n. aRM - 95/2018 - 20 del 19 giugno 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Meda Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ARMONIL;

confezione: A.I.C. n. 032926038;

descrizione: «100 microgrammi/24 ore» 8 cerotti trasdermici da 8 mg;

confezione: A.I.C. n. 032926026;

descrizione: «50 microgrammi/24 ore» 8 cerotti trasdermici da 4 mg;

confezione: A.I.C. n. 032926014;

descrizione: «25 microgrammi/24 ore» 8 cerotti trasdermici da 2 mg;

confezione: A.I.C. n. 032926065;

descrizione: Septem 4 cerotti transdermici 5 mg;

confezione: A.I.C. n. 032926077;

descrizione: Septem 12 cerotti transdermici 5 mg;

confezione: A.I.C. n. 032926053;

descrizione: Septem 12 cerotti transdermici 2,5 mg;

confezione: A.I.C. n. 032926091;

descrizione: Septem 12 cerotti transdermici 7,5 mg;

confezione: A.I.C. n. 032926040;

descrizione: Septem 4 cerotti transdermici 2,5 mg;

confezione: A.I.C. n. 032926089;

descrizione: Septem 4 cerotti transdermici 7,5 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A04913

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desametasone fosfato biologici Italia laboratories».

Con la determina n. aRM - 97/2018 - 7136 del 20 giugno 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Biologici Italia Laboratories S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES confezione: 037925017;

descrizione: «4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale;

confezione: A.I.C. n. 037925029;

descrizione: «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

confezione: A.I.C. n. 037925031;

descrizione: «4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

confezione: A.I.C. n. 037925043;

descrizione: «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A04914
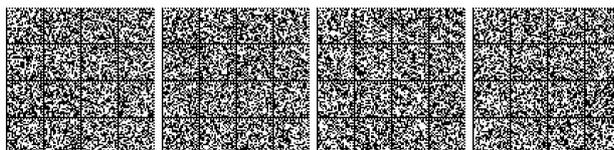
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fragmin»

Con la determina n. aRM - 98/2018 - 1533 del 20 giugno 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pfizer Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FRAGMIN.

Confezioni e descrizioni:

027276031 - «2500 UI Anti-Xa/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

027276043 - «5000 UI Anti-Xa/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

027276070 - «100.000 UI Anti-Xa/4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone da 4 ml;

027276082 - «10.000 UI Anti-Xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,4 ml;

027276094 - «12.500 UI Anti-Xa/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,5 ml;

027276106 - «15.000 UI Anti-Xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,6 ml;

027276118 - «18.000 UI Anti-Xa/0,72 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,72 ml;

027276120 - «7.500 UI Anti-Xa/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,3 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A04915

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stugeron»

Estratto determina AAM/PPA n. 627/2018 del 2 luglio 2018

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Adeguamento degli stampati al Company Core Data Sheet

Relativamente al medicinale STUGERON, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Jannsen Cilag S.p.A.

Numero pratica: VN2/2018/27

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04917

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina AAM/PPA n. 628/2018 del 2 luglio 2018

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo. Adeguamento al QRD template nei paragrafi 2 e 6.4

Relativamente al medicinale DULCOLAX, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A.

Numero pratica: VN2/2017/326

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04918

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naproxene Sodico Dorom».

Estratto determina AAM/PPA 629/2018 del 2 luglio 2018

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Allineamento del RCP e del FI agli stampati approvati del prodotto Brand Leader e non verso il prodotto originator in quanto attualmente non più in commercio; C.I.z) aggiornamento dei contenuti concernenti la sicurezza del RCP e del FI per allineamento al «warning concerning MOH for NSAID» del Norwegian Medicines Agency;

C.I.z) Modifiche editoriali per allineamento degli stampati; modifiche editoriali per adeguamento al QRD template (incluso test di leggibilità); aggiunta paragrafi 17, 18 delle etichette.

Relativamente al medicinale NAPROXENE SODICO DOROM, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Numero pratica: VN2/2017/427 - N1B/2015/6082

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04919

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidocaina Cloridrato e Idrocortisone Acetato Zeta».

Estratto determina AAM/PPA n. 631/2018 del 2 luglio 2018

Autorizzazione del regime di fornitura, delle variazioni e del grouping di variazioni:

C.I.5.z) - Modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP)

C.I.z) C.I.z) C.I.3.a) - Aggiornamento dei paragrafi 2, 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo; aggiornamento del Foglio Illustrativo a seguito dei risultati del Readability User Test e adeguamento del RCP ed etichette al QRD Template

relativamente al medicinale LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO ZETA nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio, la cui descrizione viene modificata per adeguamento agli standard terms nel seguente modo:

A.I.C. n. 031334016 - «15mg/g + 10mg/g crema rettale» - tubo da 30 g

Titolare A.I.C.: Zeta Farmaceutici S.p.A.

Pratiche: N1B//2017/1580/BIS - N1B//2017/1580 - N1B/2015/3664/BIS - N1B/2015/3664 - N1B/2018/293

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04920

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Accord»

Estratto determina AAM/PPA n. 618/2018 del 27 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del Rinnovo europeo 31 agosto 2014 (NL/H/1823/001-003/R/001) con conseguente modifica degli stampati. È autorizzata, altresì, la variazione tipo IB C.I.2.a) una o più modifiche del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento VIAGRA - Modifiche paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo; Modifiche editoriali e modifiche in linea con il QRD Template paragrafi 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 (NL/H/1823/001-003/IB/007) relativamente al

Medicinale: SILDENAFIL ACCORD (041269).
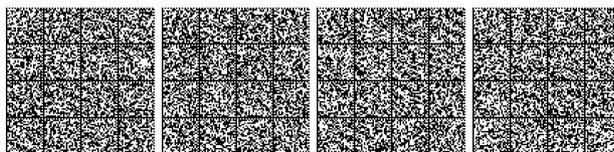
Confezioni:

041269010 - «25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

041269022 - «25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

041269034 - «25 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

041269046 - «25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

041269059 - «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

041269061 - «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

041269073 - «50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

041269085 - «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

041269097 - «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

041269109 «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

041269111 -«100 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

041269123 -«100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited con sede legale e domicilio fiscale in Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Gran Bretagna (GB).

Codice procedura europea:

NL/H/1823/001-003/R/001;

NL/H/1823/001-003/IB/007.

Codice pratica:

FVRMC/2013/249;

C1B/2016/631.

Le modifiche devono essere apportate per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente Determina mentre per il Foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04937

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Pfizer»

Estratto determina AAM/PPA n. 614/2018 del 27 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del Rinnovo europeo 8 ottobre 2017 (NL/H/2417/001-002/R/001 - FVRMC/2017/110) conseguente modifica degli stampati. Sono autorizzate, altresì, le seguenti variazioni.

NL/H/xxxx/WS/250 (NL/H/2417/WS/014) - VC2/2017/357 - C.I.4 Aggiornamento paragrafo 5.1 del Riassunto della Caratteristiche del Prodotto per includere le informazioni provenienti dallo studio A0501104 (effetti sulla ripolarizzazione cardiaca in volontari sani).

NL/H/xxxx/WS/251 (NL/H/2417/WS/015) - VC2/2017/429 - C.I.4:

Aggiornamento paragrafo 4.8 del Riassunto della Caratteristiche del Prodotto e del corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo in base ai nuovi dati aggregati provenienti da studi clinici (frequenze *ADR)*;

Aggiornamento paragrafo 4.8 del Riassunto della Caratteristiche del Prodotto e del corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo: aggiunta ADR «Rabdomiolisi»;

Aggiornamento paragrafo 4.4 e 4.5 del Riassunto della Caratteristiche del Prodotto e del corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo per includere anfetamine nella lista di farmaci serotonergici;

Aggiornamento del termine «cancro» in «neoplasia».

NL/H/2417/001-002/IB/017 - C1B/2017/2525 - C.I.2.a Aggiornamento del Riassunto della Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo a seguito della revisione dei medicinali di Riferimento TATIG/ZOLOFT, per aggiunta di una reazione avversa al farmaco (ADR) identificata dopo la commercializzazione (frequenza non nota): «Trisma» al paragrafo 4.8 del Riassunto della Caratteristiche del Prodotto e «Blocco della mandibola» al corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo.

Medicinale: SERTRALINA PFIZER (042434).

Confezioni:

A.I.C. n. 042434011 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434023 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434035 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434047 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434050 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434062 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434074 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434086 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434098 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434100 - «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434112 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434124 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434136 - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434148 - «50 mg compresse rivestite con film» 294 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434151 - «50 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434163 - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434175 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434187 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434199 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister al/pvc;
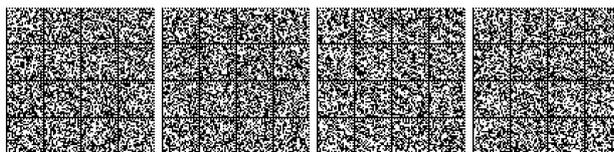
A.I.C. n. 042434201 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434213 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434225 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434237 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434249 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434252 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434264 - «100 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434276 - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434288 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434290 - «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434302 - «100 mg compresse rivestite con film» 294 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434314 - «100 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 042434326 - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister al/pvc.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, - 04100 Latina (LT), Italia, codice fiscale 06954380157.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04938

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Btvpur AlSap 8 - "Bluetongue virus Serotype 8 Antigen"».

Estratto provvedimento n. 470 del 27 giugno 2018

Specialità medicinale: BTVPUR AlSap 8.

Titolare A.I.C.: Merial S.A. - Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia Spa.

Revoca N.I.N.

Rinuncia dell'autorizzazione centralizzata UE da parte del titolare dell'A.I.C.

A seguito di rinuncia dell'A.I.C. da parte del titolare, approvata dalla Commissione europea con revoca dell'8 maggio 2018, sono revocati i numeri di N.I.N. a suo tempo attribuiti alle seguenti confezioni:

sospensione iniettabile sottocutanea bovini ovini scatola bottiglia 100 ml – 100 dosi	104101011	EU/2/09/094/001
sospensione iniettabile sottocutanea bovini ovini scatola 10 bottiglie 100 ml – 100 dosi	104101023	EU/2/09/094/002
sospensione iniettabile sottocutanea bovini ovini scatola bottiglia 50 ml – 50 dosi	104101035	EU/2/09/094003
sospensione iniettabile sottocutanea bovini ovini scatola 10 bottiglie 50 ml – 50 dosi	104101047	EU/2/09/094/004
sospensione iniettabile sottocutanea bovini ovini scatola 10 bottiglie 10 ml – 10 dosi	104101050	EU/2/09/094/005

18A04895

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycox bovis 50 mg/ml» sospensione orale.

Con decreto n. 80 del 21 giugno 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.A Viale Certosa, 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

BAYCOX BOVIS 50 mg/ml - sospensione orale - A.I.C. n. 103872.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04898
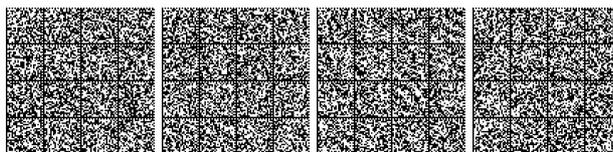
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% polvere solubile».

Con decreto n. 82 del 21 giugno 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Vetoquinol Italia S.r.l., via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (FC), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Sulfadimetossina 20% polvere solubile - A.I.C. n. 103345.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04893

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Daiprim»

Con decreto n. 83 del 21 giugno 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Izo S.r.l. via San Zeno 99/A - 25124 Brescia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 102009077 - DAIPRIM 200 mg/ml + 40 mg/ml, Sulfamonometossina sodica + Trimetoprim, soluzione per uso in acqua da bere per uccelli da gabbia e da voliera. Flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 102009089 - DAIPRIM 200 mg/ml + 40 mg/ml, Sulfamonometossina sodica + Trimetoprim, soluzione per uso in acqua da bere per uccelli da gabbia e da voliera. Flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04894

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycox Ovino 50 mg/ml» sospensione orale.

Con decreto n. 81 del 21 giugno 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.A, viale Certosa, 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Baycox Ovino 50 mg/ml - Sospensione orale - A.I.C. n. 104266.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04896

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycox 50 mg/ml» sospensione orale per suini.

Con decreto n. 79 del 21 giugno 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.A Viale Certosa, 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

BAYCOX 50 mg/ml - sospensione orale per suini - A.I.C. n. 103566.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04897

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-169) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.